



# BANDO DI SELEZIONE



## BORSA di STUDIO in AMBITO NATURALISTICO DEDICATA alla FIGURA del GRANDE NATURALISTA FORLIVESE "PIETRO ZANGHERI" la RETE NATURA 2000 nel PARCO NAZIONALE delle FORESTE CASENTINESI

### PREMESSA

Pietro Zangheri rappresenta una figura esemplare di naturalista: ha studiato e scritto di fauna, flora, vegetazione, geologia, micologia, geografia fisica, pedologia, paleontologia, climatologia; ha esplorato tutto il territorio romagnolo raccogliendo reperti e informazioni utilizzate ancora oggi da studiosi e ricercatori. Fu tra i primi a capire l'importanza ecologica degli ambienti dell'Appennino tosco-romagnolo e l'esigenza di proteggerli attraverso l'istituzione di una grande area protetta. Per il suo grande contributo alla conoscenza naturalistica del territorio del Parco e dell'intera Romagna, ma soprattutto per il grande lavoro di naturalista che svolse con immensa passione ed assoluta dedizione, l'Ente Parco ha promosso (in collaborazione con altri enti), negli anni, varie iniziative per ricordare e valorizzare la sua figura e la sua opera. Nell'ambito della sua attività di divulgazione della conoscenza e dell'evoluzione degli studi naturalistici, nonché della loro importanza scientifica, l'Ente Parco ha deciso di dedicare alla figura di Pietro Zangheri una borsa di studio in ambito naturalistico. L'intento è di incentivare i giovani ad approfondire gli studi naturalistici del territorio del Parco e costruirsi un percorso formativo utile per la propria attività futura, il Parco si potrà avvalere del contributo fattivo del borsista per sviluppare un progetto di conservazione della natura.

### Art. 1

Il Parco, a tal fine, bandisce una borsa di studio della durata di 12 mesi dell'importo lordo di Euro 13.000,00 destinata a cittadini italiani o di paesi comunitari in possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale in discipline scientifico-naturalistiche. Si precisa che per diploma di laurea si intende la laurea conseguita con l'ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello (laurea specialistica) conseguito con l'ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria. Non sono ammessi tutti coloro che abbiano già usufruito nel passato di borse di studio assegnate dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio e con sovvenzioni di analogo natura. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego con lo Stato o Enti pubblici. La borsa sarà destinata al completamento della formazione scientifica del vincitore e consisterà nell'espletamento di attività di studio nell'ambito di **ricerca e divulgazione della biodiversità con particolare riferimento alle specie e agli habitat di interesse comunitario riferiti alla Rete Natura 2000 nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi** in stretta collaborazione con il Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura del Parco. La sede per la realizzazione delle attività di ricerca è individuata nella sede della Comunità del Parco sita in Santa Sofia in Via Nefetti n. 3.

### Art. 2

L'importo complessivo della borsa pari ad Euro 13.000,00 lordi sarà corrisposto in due rate posticipate previa dichiarazione del responsabile del Servizio Promozione sul corretto svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.

### Art. 3

La borsa di studio è assegnata tramite selezione pubblica per soli titoli effettuata da apposita commissione. La commissione disporrà di un punteggio totale massimo di 50 punti così ripartiti:

1. voto finale di laurea: Max 5
2. tesi di laurea su temi inerenti l'oggetto della presente borsa di studio: Max 10
3. eventuali attestati di corsi di perfezionamento inerenti l'oggetto della presente borsa di studio: Max 15
4. eventuali pubblicazioni e articoli inerenti l'oggetto della presente borsa di studio: Max 5
5. esperienze in didattica e comunicazione naturalistica: Max 5
6. esperienze in materia di uso dei Software in ambiente Windows e GIS Esri-ArcView: Max 5
7. eventuali ulteriori titoli ritenuti utili alla valutazione del candidato: Max 5.

*Pietro Zangheri*

### Art. 4

La commissione sarà così composta: - Il Vice Direttore del Parco in qualità di Presidente di Commissione - un referente tecnico esperto in Conservazione della Natura - un Dipendente del Parco in qualità di esperto - un segretario per le operazioni di verbalizzazione.

### Art. 5

La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna via G. Brocchi, 7 52015 Pratovecchio AR ovvero presso la sede di Via Nefetti, 3 47018 Santa Sofia (FC) entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 23/11/2006**. Nel caso di presentazione diretta, le domande dovranno pervenire all'Ente Parco ufficio Protocollo nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. In questo caso fa fede la data apposta a cura di questo Ente Parco - ufficio protocollo. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La busta contenente la domanda dovrà recare sulla facciata ove non è scritto l'indirizzo, l'indicazione: "CONTIENE DOMANDA PER BORSA DI STUDIO". Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e 75 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita (le coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
2. eventuali condanne riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna e l'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
3. titolo di studio, in cui siano precisati: data, voto e sede di conseguimento; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
4. comune di residenza e l'esatto indirizzo, nonché l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni.

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae et studiorum indicante eventuali pubblicazioni, altri titoli e/o attestati di attività utili ai fini della presente selezione. La richiesta di partecipazione contenente le dichiarazioni di cui sopra nonché il curriculum dovranno essere datati e sottoscritti a norma del D.P.R. 445 del 2000. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

### Art. 6

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

### Art. 7

La borsa di studio viene conferita mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti verrà comunque comunicato l'esito della selezione. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire all'Ente Parco una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Parco e comunque entro e non oltre i successivi 10 giorni, salvo diverso accordo. Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici. Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato che possa intercorrere nel periodo di godimento della borsa di studio. In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

### Art. 8

L'Ente Parco è tenuto agli adempimenti previsti dalle vigenti legge in materia di infortuni e malattie professionali (INAIL) compreso i rischi in itinere, che potessero verificarsi in connessione allo svolgimento delle attività previste dalla borsa.

### Art. 9

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo l'Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. L'importo della borsa è assimilabile a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73.

### Art. 10

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca ed ai dati attualmente in possesso all'Ente Parco. Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui è assegnato. L'attività di ricerca sarà realizzata in accordo con il Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura. I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Ente Parco. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Parco.

L'inosservanza delle norme della presente selezione potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco l'immediata decadenza dal godimento della borsa, per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

### Art. 11

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ente Parco, via Brocchi, 7 Pratovecchio AR, per le finalità di gestione della selezione saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi

**IL VICE-DIRETTORE**  
*F.to Dott. Nevio Agostini*